



**trasmissione telematica delle spese sanitarie
al Sistema TS per il 730 precompilato**

Focus ANASTE per le Strutture Associate

A cura del dott. Pier Paolo Gasbarri

Gennaio 2016

Sommario

Quadro generale	2
Le Strutture Sanitarie Autorizzate non Accreditate	3
Il documento fiscale	3
Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria	4
Quali dati vanno trasmessi	5
Termine per l'invio dei dati	5
Specifiche tecniche di trasmissione dei dati	6
Opposizione alla trasmissione telematica dei dati da parte del contribuente.....	6
Sanzioni.....	7
Sicurezza dei dati e accessi controllati.....	8
Il calendario.....	8
Normativa di Riferimento	9

Quadro generale

L'art. 3, comma 3 del D.lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria (d'ora in avanti, Sistema TS), gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato con il supporto informatico di **Sogei**, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A questo scopo, per le spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2015, le strutture sanitarie accreditate con il SSN (ovvero le farmacie, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, ecc.), nonché gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni, secondo le modalità previste dal DM 31/7/2015.

L'art. 1, comma 949, lettera a) della Legge Stabilità 2016 ha modificato l'art. 3, comma 3 del D.lgs. 175/2014, ampliando la platea dei soggetti interessati all'obbligo della trasmissione telematica dei dati. Tale modifica ha infatti previsto che anche **le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN (soggetti che nella autorizzazione per l'apertura della Struttura hanno il riferimento all'art. 8ter del DLgs. 30.12.92 n. 502) debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.**

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate non accreditate sono disciplinate dal DM 2/8/2016 e dal suo Allegato A.

Tali specifiche tecniche sono coerenti con quanto previsto dal precedente DM 31/7/2015 e risultano inoltre coordinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29/7/2016, il quale disciplina, tra l'altro, i dati delle spese sanitarie da trasmettere ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e le relative modalità di utilizzo da parte della stessa Agenzia.

Il DM 2/8/2016 è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 28/7/2016 **ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 187 del 11-8-2016.**

<i>Soggetti obbligati a trasmettere i dati</i>	<i>Trasmissione entro</i>	<i>Modalità per la trasmissione</i>
Le strutture sanitarie accreditate con il SSN (farmacie, ASL, ecc.), i medici chirurghi e gli odontoiatri cd "strutture sanitarie accreditate"	31 gennaio 2016 (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2015)	DM 31/7/2015
le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari non accreditate con il SSN cd "strutture autorizzate non accreditate" o "strutture autorizzate"	9 febbraio 2017 (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016)	DM 2/8/2016 Allegato A DM 2/8/2016 Disciplinare tecnico (Versione 2.0 del 3/8/2016)

Le Strutture Sanitarie Autorizzate non Accreditate

Nelle premesse del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2/8/20164, si definiscono tenute alla trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, anche le Strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN.

L'art. 1 co. 949 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l'obbligo in esame alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016

Il DM 2.8.2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi:

- dell'art. 8-ter del DLgs. 30.12.92 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- dell'art. 70 co. 2 del DLgs. 6.4.2006 n. 193, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

In particolare per la categoria di soggetti aderenti ad ANASTE si fa riferimento all'art. 8ter del Dlgs. 502 del 1992 che così dice:

La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;*
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;*
- c) **strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.***

Le strutture Socio-Sanitarie e Socio-Assistenziali rientrano pertanto nella platea dei nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati di spesa sanitaria verso il SistemaTS (www.sistemats.it), per le prestazioni sanitarie fatturate ai propri clienti/ospiti, a partire dal 1 gennaio 2016.

L'obbligo di trasmissione al Sistema TS è invece escluso per le prestazioni sanitarie già fatturate alla pubblica amministrazione.

Il documento fiscale

Ai fini della fruizione dei benefici Irpef, nella fattura/ricevuta fiscale emessa verso il cliente/ospite devono essere specificati:

- **la denominazione del servizio /prodotto**
- **la quantità;**
- **il prezzo/tariffa;**
- **il codice fiscale del destinatario.**

Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Richiesta credenziali

Per prima cosa, le strutture autorizzate devono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni atto autorizzativo, le necessarie credenziali di accesso al Sistema TS, accedendo al portale stesso del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserendo le informazioni richieste.

Il legale rappresentante attiva il procedimento di richiesta delle credenziali, accedendo in un'apposita area del sito del Sistema TS e inserendo i dati della struttura che rappresenta.

Una volta inserite le informazioni richieste, il Sistema TS verifica la validità e la congruenza formale dei dati inseriti e chiede agli Enti autorizzatori di verificare, entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture che hanno richiesto le credenziali abbiano un'autorizzazione valida. Quindi il Sistema TS provvederà a chiedere agli Enti autorizzatori (Regioni, Comuni o ASL) la validità delle autorizzazioni per l'apertura della Struttura.

In caso di esito positivo, il Sistema Tessera Sanitaria invia (tramite PEC) alla struttura richiedente le credenziali di accesso; in caso di esito negativo ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli Enti autorizzatori, il Sistema Tessera Sanitaria comunica (via PEC) alla struttura di non poter rilasciare le credenziali.

Dati da inserire nel portale del Sistema TS per la richiesta delle credenziali di accesso al medesimo Sistema TS.

- Codice fiscale del Legale Rappresentante (soggetto richiedente);
- Numero tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione (necessaria per evitare frodi);
- Data scadenza tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione (necessaria per evitare frodi);
- Partita IVA del soggetto giuridico;
- Casella di Posta Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC).
- Ente autorizzativo (relativo all'art. 8ter del DLgs. 30.12.92 n. 502)
- Numero di autorizzazione
- Data di rilascio

Per ogni soggetto giuridico possono essere richieste più credenziali in funzione del numero di autorizzazioni ricevute.

Quali dati vanno trasmessi

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, le fatture, gli eventuali scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015 e DM 2/8/2016; in particolare il disciplinare tecnico ripartisce le spese secondo questa suddivisione:

- TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)
- FC= Farmaco, anche omeopatico.
- FV = Farmaco per uso veterinario
- SV= Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289
- SP=Prestazioni Sanitarie
- AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
- AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili
- SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort. Certificazione medica.
- CT= Cure Termali
- PI= protesica e integrativa
- IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
- AA= Altre spese

I documenti fiscali emessi dalle Strutture che non contengono spese detraibili per l'assistito non devono essere inviati al sistema

Termine per l'invio dei dati

Entro il 31 gennaio 2017, adesso **prorogato al 9 febbraio 2017**, dovranno essere inviati i dati relativi all'anno **2016**. Successivamente, ogni 31 gennaio, dovranno essere inviati i dati dell'anno precedente, come indicato dal DM 31/7/2015². Per

SCADENZE PER L' INVIO

- Fatture e ricevute emesse nel 2016, devono essere trasmesse entro il 9 febbraio 2017;
- Le Fatture e ricevute emesse nel 2017 possono essere inviate con due modalità:
 1. al momento dell'emissione per ogni singolo documento (MODALITÀ SINCRONA);
 2. con file cumulativo (MODALITÀ ASINCRONA).

Specifiche tecniche di trasmissione dei dati

Sulla base dell'analisi della documentazione tecnica pubblicata con l'Allegato A al DM 2 agosto 2016, in questa sezione si elencano una serie di informazioni utili per l'adeguamento dei software gestionali.

Il sito internet di riferimento per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è www.sistemats.it, che raccoglie tutta la normativa, la documentazione tecnica e gli strumenti riguardanti l'invio dei dati di spesa sanitaria.

Al fine della predisposizione e della trasmissione dei dati succitati da parte delle strutture autorizzate, è stata messa a disposizione degli operatori la documentazione tecnica inerente lo sviluppo di *web services* che devono raccordarsi con il Sistema TS.

L'invio al sistema TS da parte dei soggetti obbligati di un documento di spesa può avvenire **secondo 3 modalità**:

1. **Data entry** di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line);
2. **Modalità sincrona**: vengono trasmessi individualmente i dati di ogni singola spesa con web service (SINCRONO), questa modalità prevede l'integrazione del software gestionale della struttura con il codice di sviluppo messo a disposizione dalla Sogei;
3. **Modalità asincrona**: viene trasmesso un unico file XML (zippato) contenente i dati di una molteplicità di spese con web service (ASINCRONO) attraverso una chiamata SOAP (sistema di comunicazione e trasmissione dati basato su web service) al portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Il DM 2/8/2016 ha portato anche alla revisione del documento (Rev. 2.0) per l'invio dei dati attraverso **WEB SERVICE ASINCRONO**, ampliando le specifiche a nuovi soggetti (riportando testualmente "strutture autorizzate non accreditate").

Pertanto le modifiche apportate vanno a colmare le lacune presenti nella precedente procedura.

Opposizione alla trasmissione telematica dei dati da parte del contribuente

Come previsto dal DM 31/7/2015, l'assistito può esercitare l'opposizione per non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, per non farle inserire nella precompilata. L'opposizione può essere esercitata:

Al momento dell'erogazione della prestazione:

Nel caso di *scontrino parlante*, non comunicando al soggetto che emette il documento fiscale, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria (perdendo in tal modo il diritto alla detrazione), oppure, *negli altri casi, (a partire dal 27/9/2016) chiedendo alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.*

In pratica, nel momento in cui l'assistito esibisce la tessera sanitaria perché venga riportato sullo scontrino il proprio codice fiscale, dà l'implicito assenso alla detrazione della spesa dal suo 730 online; al contrario, per opporsi gli basta rifiutare la tessera e ricevere uno scontrino privo di codice.

Successivamente all'erogazione della prestazione:

L'assistito ha comunque la facoltà di esercitare la propria opposizione anche *successivamente all'erogazione della prestazione* accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) **nel mese di febbraio** di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nell'anno di imposta precedente. L'assistito può accedere tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali intende esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per l'anno di imposta 2016, l'assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo (via telefono, posta elettronica o presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale) all'Agenzia delle entrate, nel periodo 1 ottobre 2016 - 31 gennaio 2017, la cancellazione dal sistema Tessera Sanitaria delle spese relative ad una o più tipologie, secondo le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016.

Sanzioni

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema TS, sono contenute nell'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158:

1. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.
2. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.
3. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Ai sensi dell'art. 32 (Decorrenza degli effetti e abrogazioni): le sanzioni "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017."

DEROGA TRANSITORIA ALLE NORME SANZIONATORIE (prevista dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015)

"... nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni ... nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1" [comma 949 e) legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)³.

DEROGA TRANSITORIA ALL'OBBLIGO DELLO SPESOMETRO (previste dalla Legge di Stabilità per il 2016)

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo dello spesometro è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera sanitaria [comma 953 legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)³.

Sicurezza dei dati e accessi controllati

Tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Tessera Sanitaria sono tracciate. I dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi telematicamente in forma criptata. Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, sono previste specifiche misure di sicurezza per l'abilitazione dei soggetti interessati.

Il calendario

IL CALENDARIO	
Per le strutture autorizzate e non accreditate con il SSN	
30 settembre 2016	Entro il 30 settembre 2016 è necessario chiedere le credenziali per l'accesso al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate non accreditate.
31 gennaio dell'anno successivo	La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (= entro il 31/01/2017 per il 730/2017 (poi prorogato al 9 febbraio 2016) ovvero per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016).
1° marzo	1° marzo di ciascun anno, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia.

Normativa di Riferimento

1. **Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175** - "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" (GU n.277 del 28-11-2014); **art. 3** (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti).
2. **Decreto Ministero Economia e Finanze del 31 luglio 2015** – "730-precompilato - Rilevazione spese sanitarie tramite il Sistema Tessera Sanitaria della Ragioneria Generale dello Stato".
3. **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** – "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70); **art. 1**, comma 949, lettera a).
4. **Decreto Ministero Economia e Finanze del 2 agosto 2016**.
5. **Allegato A al DM 2 agosto 2016** – "Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate di cui l'art. 1, comma 949, lettera a) della Legge stabilità 2016".
6. **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29/7/2016** – "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016".
7. **Versione 2.1 del documento con le specifiche tecniche** per la predisposizione dei dati di spesa sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria: "*Invio dei dati di spesa sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 D.lgs. 175/2014. Web service asincrono*".